

Sentenza n. 24419/2018 pubbl. il 20/12/2018

RG n. 55213/2018

Repert. n. 27283/2018 del 20/12/2018

Verbale di udienza del 20.12.2018

o presenti, per la parte opponente, l'avvocato [REDACTED] in sostituzione dell'avvocato [REDACTED], e per quella opposta l'avvocato Pietro Morrone, i quali, su invito del giudice a discutere e concludere ex articolo 281 sexies cpc, la parte opponente insiste nell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e chiede i termini ex articolo 183 c.p.c. Parte opposta si riporta alla propria comparso e chiede il rigetto dell'opposizione con sanzione ex articolo 96 c.p.c. Parte opposta non ha presentato quanto dedotto in comparso.

Il giudice, rilevato, che la causa può essere decisa ex articolo 281 sexies c.p.c. essendo matura per la decisione, decide la causa come da sentenza che si allega, essendo consentito anche prima della prima udienza di comparso delle parti ex articolo 80 bis cpc disp att.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL

POPOLO ITALIANO

Tribunale di Roma

QUARTA SEZIONE

In persona del Giudice Unico, **Romolo Ciufolini**, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n.55213 del ruolo generale degli affari contenziosi per l'anno 2018

Sentenza n. 24419/2018 pubbl. il 20/12/2018

RG n. 55213/2018

Repert. n. 27283/2018 del 20/12/2018

procura a margine dell'atto di citazione in opposizione

OPPONENTE

E

[REDACTED], domiciliata in Roma, via Ulpino n.29 presso lo studio dell'avv. Pietro Morrone che, giusta procura allegata al ricorso per ingiunzione, la rappresenta e difende

OPPOSTA

Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, 1° comma c.p.c.)

Conclusioni come da atti e verbali di causa

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, [REDACTED] si opponeva al precetto intimatogli dalla [REDACTED] in forza di decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma n.23103/2014, per i seguenti motivi:

- 1) carenza di procura ad agire in giudizio;
- 2) estinzione della garanzia fidejussoria ex articolo 1957 comma 1 cpc;
- 3) intimazione di interessi successivi all'emissione del decreto ingiuntivo eccedenti il tasso soglia antiusura;
- 4) non dovutezza degli interessi di cui al decreto nel periodo successivo alla notifica del pignoramento mobiliare azionato dall'opposta banca sul presupposto che l'inizio di tale esecuzione forzata, poi non conclusasi per inerzia del creditore, avrebbe determinato una mora credendi ex articolo 1206 c.c.

Si costituiva l'opposta [REDACTED] chiedendo il rigetto

dell'opposizione, previa confutazione delle argomentazioni avversarie.

All'udienza del 20.12.2018, la causa veniva decisa ex articolo 281 sexies c.p.c..

Motivi

L'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata con condanna dell'opponente al pagamento delle spese sopportate ex adverso e liquidate come in dispositivo.

I primi due motivi di opposizione risultano preclusi per l'intervenuto passaggio in cosa giudicata della sentenza del Tribunale di Roma, Sez. III Civ., 3.10.2016 n. 18179/2016 che ha definito il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo azionato, dichiarando l'inammissibilità dell'opposizione proposta dall'opponente, nella qualità di garante del debitore. Come già sottolineato nella sentenza di cui si è fatta menzione, non può pertanto più essere rimessa in discussione la pretesa creditoria fatta valere in via monitoria dalla parte opposta nei confronti dell'opponente, per il titolo su indicato, alla luce della considerazione che il decreto ingiuntivo acquista, al pari di una sentenza di condanna, autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale, in relazione al diritto in esso consacrato, tanto in ordine ai soggetti ed alla prestazione dovuta, quanto all'inesistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del rapporto e del credito (Cass. 7272/2003). Ne consegue che, tanto l'eccezione relativa al difetto di "ius postulandi" della procura già rilasciata in fase monitoria, sia il motivo della asserita esistenza di una causa di estinzione del contratto di fidejussione in contrario avviso alla clausola contenuta nel contratto di conto corrente, alla base dell'emissione del decreto ingiuntivo, incontrano lo sbarramento del passaggio in cosa giudicata della sentenza che ha comportato l'esecutorietà del decreto ingiuntivo per declaratoria di inammissibilità della relativa opposizione.

Quanto all'eccezione relativa alla presunta usurarietà del tasso applicato, la stessa si

nell'ambito del tasso soglia, sicchè per definizione non possono essere coniugati in termini di usurarietà anche solo quale semplice deduzione.

In ordine, infine, all'ultimo motivo proposto, v'è da notare che, l'affermazione secondo cui la banca verserebbe in fattispecie di mora credendi sul presupposto dell'azione esecutiva intrapresa nei confronti del debitore e poi non coltivata, non trova alloggio nella disciplina codicistica di cui all'articolo 1206 c.c. riposando, viceversa, nella volontà degli obbligati in solido l'inadempimento addebitato, senza diritto, alla controparte.

L'opponente va, di conseguenza, condannato ex articolo 96 comma 3 c.p.c. Infatti, la disposizione in esame costituisce disposizione di natura pubblicistica, in quanto prescinde totalmente dal danno subito dalla parte e tende a sanzionare la condotta processuale della parte che viola il principio costituzionalmente garantito della durata del giusto processo. Inoltre, sebbene tale istituto sia in contrasto con l'orientamento di legittimità (Cass., 19 gennaio 2007, n. 1183) che nega la validità costituzionale dei danni cosiddetti punitivi, è necessario sottolineare che nel regolamento comunitario n. 864/2007, n. 32, è considerata inammissibile la disposizione comunitaria che prevede un risarcimento del danno senza funzione risarcitoria per contrasto con l'ordine pubblico interno, esclusivamente nel caso di danni punitivi eccessivi, ammettendo pertanto la validità di tale istituto giuridico.

Nonostante che l'espressione "in ogni caso" presenti un significato più ampio della condotta prevista dai primi due commi dell'articolo 96 c.p.c., e ciò compatibilmente alla menzionata autonomia dell'istituto ("in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91"), per evitare l'insorgere di dubbi di costituzionalità, nonché che il Giudice possa adottare sempre liberamente la predetta sanzione in caso di soccombenza, è necessario limitarne l'applicabilità a quelle condotte messe in atto con dolo o colpa (anche non grave), o con una negligenza tale da causare un ingiustificato allungamento dei tempi processuali,

Sentenza n. 24419/2018 pubbl. il 20/12/2018

RG n. 55213/2018

Repert. n. 27283/2018 del 20/12/2018

Ai fini della quantificazione, tenuto conto dell'intensità dell'elemento soggettivo (come la colposa introduzione del presente giudizio), la somma viene determinata equitativamente nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione ex articolo 615 c.p.c., introdotta da [REDACTED], avverso il precetto notificato dalla [REDACTED], così provvede:

Rigetta l'opposizione;

Condanna [REDACTED] al pagamento in favore di [REDACTED] della somma di euro 500,00 ex articolo 96 cpccomma 3.

Condanna [REDACTED] al pagamento in favore di [REDACTED] della somma di euro 8000,00 per spese legali, oltre iva e cpa, ed euro 1200,00 per spese legali.

Roma, 20/12/2018

Il Giudice

Romolo Ciufolini